

Con il pagamento della Quota di iscrizione, tutti i partecipanti beneficiano automaticamente delle seguenti **GARANZIE ASSICURATIVE** assicurate da:

NAVALE ASSICURAZIONI SpA

Il dettaglio delle condizioni di assicurazione "Optimas" è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio. Qualora ciò si rendesse difficoltoso, si potrà fare riferimento a quanto qui di seguito riportato, oltre che sul sito www.condor.it

Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel "FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE" che vi sarà comunque trasmesso.

POLIZZA BASE

Inclusa nella quota di iscrizione.



PRIMA DEL VIAGGIO

GARANZIA ANNULLAMENTO CASI GRAVI - INCLUSA

a. OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo per evento di Euro 10.000,00. L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1) Malattia, infortunio - che determinino il ricovero ospedaliero di almeno una notte - o decesso: 1.1) dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso. 1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all'Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente nel caso l'Assicurato dimostri e documenti che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza.

Agli effetti del punto 1.1), in caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito, la definizione "Compagno di viaggio" può riferirsi: -ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: "Caso A"; -a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: "Caso B". Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

2) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali; 3) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscono i beni dell'assicurato ed impongano la sua presenza in loco; 4) Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data

di decorrenza della garanzia.

b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro".

L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie.

Nel "Caso B" annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c. FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti: -Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di ricovero o decesso dell'Assicurato o del Compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte; -in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile.

d. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili; in ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla Navale Assicurazioni S.p.A. a mezzo Fax **0258211717**. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni: -nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato. -riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operatore e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare, -la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. -anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto conto di

iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator. Le certificazioni in originale, codice IBAN per gli eventuali rimborsi. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO

ASSISTENZA NAVALE SOS

NAVALE S.O.S. Telefonando al numero di Milano (+39) 02-24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Sandro Montanelli, 20 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI), la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di Navale Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1. CONSULTO MEDICO E SEGNALEZIONE DI UNO SPECIALISTA. Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialista nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2. INVIO DI MEDICINALI URGENTI

quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

3. RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resi necessari a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4. RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

qualora come da specifica prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. E anche compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5. TRASPORTO DELLA SALMA del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

6. RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7. RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non

abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di Euro 1.000,00. (Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).

8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un'eventuale minore anch'egli in viaggio.

9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.

10. ASSISTENZA LEGALE

quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa del viaggiatore entro il limite di Euro 2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

se il viaggiatore ne avesse necessità a causa di eventi imprevisi di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la Centrale Operativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

a persone residenti in Italia qualora il viaggiatore fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

10.3. SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Centrale Operativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.

10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA

affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.

MODALITÀ

L'ASSISTENZA NAVALE SOS si ottiene telefonando al N° di Milano: (+39) 02 - 24128377

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della Tessera quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico. Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. Per i residenti all'estero che effettuano

viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

SPESE MEDICHE

La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale Assicurazioni S.p.A. che:

-provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

-rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- all'Estero Euro 6.000,00
- in Italia Euro 600,00 deducendo dall'importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

MODALITÀ

Per ottenere il rimborso delle SPESE MEDICHE sostenute dal viaggiatore dovrà essere inviata a: Navale Assicurazioni SpA C.P. 1107 - 20123 MILANO - e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it, entro 15 giorni dalla data di rientro, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate.

BAGAGLIO

OGGETTO. Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il riacquisto di documenti d'identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00. Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b) apparecchiature fotocoine, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocoine (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagaglio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 250,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati

prima del termine del viaggio.

LIMITAZIONE DELLA COPERTURA

a) il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Navale Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

FRANCHIGIA

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.

Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente "punto b. delle limitazioni".

PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI DANNI O PERDITE DEL BAGAGLIO

il viaggiatore dovrà inviare a Navale Assicurazioni SpA - C.P. 1107 - 20123 MILANO - e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it, entro 15 giorni dalla data di rientro, i seguenti documenti: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità. Inoltre:

.In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;

.In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

.In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimesa, etc.) e loro risposta;

In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che il viaggiatore, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

a). "rientro sanitario" del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS;

b). ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione del viaggio;

c). "rientro anticipato del viaggiatore" predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS;

d). "rientro anticipato" per decesso del familiare o del compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio.

Il rimborso verrà erogato unica-

mente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator che ha rilasciato la copertura. Il "Buono viaggio" non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "rientro sanitario" non predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS

IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Per ottenere il "Buono viaggio" il viaggiatore è tenuto ad inviare a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - quanto segue: i propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione dell'accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte o di ricovero, stato di famiglia.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO

OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno superiore alle 8 ore complete la Navale Assicurazioni eroga un'indennizzo per passeggero di Euro 100,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore che intende ottenere l'indennizzo dovrà documentare l'avvenuto ritardo della partenza del volo rispetto all'orario previsto dall'ultimo foglio di convocazione. La documentazione che certifichi l'orario di effettiva partenza andrà conseguita dall'Assicurato direttamente e presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all'estratto conto di prenotazione comprovante che l'emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour Operator, la copia dei biglietti stessi, l'eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario.

In tutti i casi l'Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter fornire alla Società ulteriore documentazione necessaria per la definizione del sinistro. Tale documentazione andrà inviata a Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO

OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo" e prevede il rimborso del 75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto della

quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso che l'assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 8 ore complete rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato, presso l'Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza.

Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprovetti.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a relazionare circa l'accaduto, l'assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo o partenza nave".

RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI

OGGETTO. Qualora durante il soggiorno l'Assicurato, a seguito di infortunio che comporti ricovero ospedaliero o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, si trovi nella impossibilità, accertata da certificazione medica, di svolgere l'attività sciistica, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il limite di Euro 500,00, la quota giornaliera non usufruita del costo dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate e già pagate.

PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - corredata dei propri dati e recapiti, codice fiscale, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, certificazione medica riportante i giorni di prognosi, originali dello ski-pass e/o ricevuta di pagamento delle lezioni di sci.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGIATORI

Il Viaggiatore sarà tenuto indenne fino a concorrenza del massimale di Euro 50.000,0 di tutte le somme che sarà tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Viaggio e che abbiano provocato:

a). Lesioni fisiche a qualsiasi persona che non sia un Familiare o un compagno di viaggio.

b). Danni materiali a cose che non appartengano al Viaggiatore, ad un suo familiare, ad un compagno di viaggio.

2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: L'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C. ed immediatamente inviare a Navale qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione

in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

4. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corrispondenza di più Assicurati fra di loro.

5. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Navale assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Navale ha diritto di rivalsa sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Navale le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Navale e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Navale non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

6. FRANCHIGIA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia per danni a cose e/o animali di € 250,00.

7. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE"

Ad integrazione di quanto previsto nelle "Esclusioni valide per tutte le Sezioni" L'Assicurazione non copre le Richieste di Indennizzo derivanti: a) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50. È invece assicurato l'uso di camper e/o roulotte non circolanti e stabilmente collocati in campeggio organizzato a pagamento.

b) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore. c) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di armi da fuoco o di animali diversi da quelli domestici. d) Direttamente o indirettamente dall'attività lavorativa dell'Assicurato. e) Da azioni incorse tra "familiari" o compagni di viaggio f) Dalla conduzione di unità abitative diverse da quella eventualmente utilizzata per il soggiorno durante il periodo del Viaggio. g) Dalla responsabilità intrapresa con un contratto, a meno che tale responsabilità avesse avuto modo di esistere anche in assenza di tale contratto. h) Direttamente o indirettamente da furto, incendio, esplosione e scoppio. i) Da qualsiasi evento quando l'Assicurato ammetta la propria responsabilità senza prima aver rice-

vuto il consenso di Navale. l) Dalla pratica professionistica di qualsiasi attività sportiva. m) Da danni a cose in consegna o custodia, salvo quanto indicato all'Art.6, che precede. n) Da inquinamento, di qualunque natura o) Da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi. p) Dalla proprietà di fabbricati di qualunque natura.

AUTO

In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Centrale Operativa al numero di Milano 02-24128377, potrà essere richiesto il traino presso la più vicina officina autorizzata. La garanzia prevede il rimborso fino a Euro 500,00 delle seguenti spese effettivamente sostenute:

SPESE DI TRAINO

del veicolo entro il limite di Euro 250,00 fino alla officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l'utilizzo.

SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN'AUTO SOSTITUTIVA

Qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle otto ore di manodopera, verranno anche rimborsate, entro Euro 250,00, le spese sostenute per l'eventuale pernottamento forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.

PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a Navale Assicurazioni S.p.A. - C.P. 1107 - 20123 MILANO corredata dei propri dati e recapiti, codice fiscale, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, preventivi di riparazione rilasciati dall'officina, originali delle fatture per il traino e/o per il pernottamento forzato o in alternativa per il noleggio dell'auto sostitutiva.

FAMILIARI A CASA

Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione del viaggiatore) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 02-24128377 che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:

CONSULTO MEDICO

accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.

INVIO DI MEDICINALI URGENTI dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.

INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alterna-

tiva verrà organizzato gratuitamente al TRASFERIMENTO IN AMBULANZA al centro medico idoneo più vicino.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE

Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Centrale Operativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di Euro 500,00

LA CASA

Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione del viaggiatore quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 02-24128377 potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:

INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA

nel caso sia necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.

INVIO DI UN FABBRO

qualora non sia possibile reperire le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta del viaggiatore ivi residente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.

VIGILANZA DELL'ABITAZIONE

mediante l'invio di una guardia giurata a presidio dei beni del viaggiatore qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.

ESCLUSIONI

Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

ESCLUSIONI GENERALI, NOTA BENE, PRECISAZIONE vedere: COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE (Optimas e SuperValore) alle pagine seguenti.



POLIZZA INTEGRATIVA



SuperValore

La Polizza è valida se è stata confermata l'adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

Comprende la Garanzia Annullamento integrativa, l'estensione della garanzia Spese mediche, Spese di Riprotezione viaggio e la Garanzia Rischi Zero.

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (estensione)

La presente garanzia sostituisce la "Garanzia Annullamento casi gravi inclusa" della Polizza base ed è costituita dalle sotto riportate sezioni A e B.

SEZIONE A

-vale per tutte le programmazioni. -vale dalla prenotazione del viaggio fino al giorno della partenza.

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo di Euro 2.000,00 per persona e di euro 10.000,00 per evento che coinvolga più persone.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

- 1) Malattia, infortunio o decesso;
- 1.1) dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
- 1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all'Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente nel caso l'Assicurato dimostri e documenti che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza.

Agli effetti del punto 1.1), in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi:

- ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: "Caso A";
- a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: "Caso B".

Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riattivazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.

b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro".

L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, socio-politici, meteorologici, eventi naturali, epidemie.

Nel "caso B", annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c.FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:

- Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso delle persone sopra indicate o il ricovero dell'Assicurato o del compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro per persona.

d.COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili; in ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla Navale Assicurazioni S.p.A. a mezzo Fax 0258211717. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medica legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.

-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare, -la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN per gli eventua-

li rimborsi. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

SEZIONE B

-vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio, escluse le programmazioni "neve" ed escluse le pratiche gruppi.

-vale dalla prenotazione al viaggio fino a 21 giorni prima della partenza.

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dall'Agenzia Viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio comunque fino al massimo di Euro 2.000,00 per persona, con il massimo di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 21 giorni prima dell'inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è operante esclusivamente se il cliente deve annullare la prenotazione per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1) qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione del contratto di viaggio, che non rientri in quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione della su riportata Sezione A, a.Oggetto, punto 1);

in questi casi la Navale Assicurazioni mette a disposizione un importo pari al 70% della penale applicata per consentire all'Assicurato l'acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni. L'importo viene erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator che ha erogato la copertura; il Buono viaggio non è cedibile, non è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di prevista partenza del viaggio annullato.

b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento ed obblighi in caso di sinistro".

L'assicurazione non copre gli annullamenti conseguenti ad eventi o motivi già definiti ed assicurati dalla polizza di base.

Nel "caso B", annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO: vedi "SEZIONE A"

SPESA DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa o evento che abbiano colpito l'Assicurato direttamente o un suo familiare, socio contitolare o diretto superiore, determinino il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Navale Assicurazioni rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di 700,00 Euro per persona.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà fornire una descrizione di quanto avvenuto allegando copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti, originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti e codice fiscale, andrà inviata Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

SPESA MEDICHE INTEGRATIVE (estensione)

La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia "Spese Mediche" inclusa nella Polizza Base.

La seguente è prestata direttamente da Navale Assicurazioni S.p.A. che: -provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure -rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- all'Estero Euro 25.000,00
- in Italia Euro 2.500,00

deducendo dall'importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

MODALITÀ

PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE sostenute dal viaggiatore dovrà essere inviata a Navale Assicurazioni SpA C.P. 1107 - 20123 MILANO - e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it, entro 15 giorni dalla data di rientro, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate.

GARANZIA "VIAGGI RISCHI ZERO"

OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata modifica del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale.

A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la Navale Assicurazioni rimborsa:

1.) il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dal viaggiatore o, per suo conto, anticipati dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti e accompagnatori. L'assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura;

2.) il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA nell'eventualità si renda improcrastinabile il rientro anticipato (quota individuale di partecipazione, al netto di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio).

MASSIMALI

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari

al costo del viaggio a persona con il massimo di Euro 2.000,00 per passeggero e di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi

causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati con un anticipo di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malat-

tia da chiunque subito o da chiunque contratta; cancellazione del viaggio da parte del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà fornire ricevute e fatture delle spese sostenute. Do-

cumentare l'impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l'entità dell'evento e la eventuale necessità del rientro anticipato. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti e codice fiscale, andrà inviata a Navale Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE (OPTIMAS E SUPERVALORE)

ESCLUSIONI GENERALI

Se non diversamente previsto dalle specifiche garanzie, non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

a).dolo o incuria del viaggiatore; b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo profession-

nale; e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f).turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;

g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico.

Sono inoltre escluse:

h).le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; i).le prestazioni in quei paesi che si trovasero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza; j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; k).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; l).le perdite di oggetti in-

custoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; m).le perdite, danni o spese mediche denunciati alla Navale Assicurazioni SpA oltre i termini contrattualmente stabiliti per le specifiche garanzie e, laddove non previsto, oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.

NOTA BENE

-.Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

-.Per i viaggi "incoming" in Italia (viaggiatori che partono dall'Estero verso l'Italia), le prestazioni sono limitate alla sola garanzia "Assistenza" e "Spese Mediche" e si intendono fornite sostituendo al termine "Italia" il Paese di residenza del viaggiatore. Non sono pertanto operanti eventuali ulteriori garanzie anche se riportate nel presente documento.

-.Per tutte le garanzie Navale Assicurazioni Spa si riserva di richiedere, e l'Assicurato si impegna a fornire, tutti gli ulteriori documenti e le informazioni utili alla corretta definizione del sinistro.

-.Foro competente: a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art.13 c.d. Privacy D.Lgs 30/6/2003 n.196, informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Navale Assicurazioni S.p.A.; per l'esercizio dei diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi a: Navale Assicurazioni S.p.A. - Via

della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 175/95 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami in merito alla polizza dovranno essere inoltrati per iscritto a: Unità Reclami Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

PRECISAZIONE

Le prestazioni assicurative, ed eventuali cenni alle norme generali di contratto, sono state qui riportate al solo scopo di consentire ai Sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie. In tutti i casi faranno fede gli originali dei contratti/polizze depositati presso gli uffici della Contraente.

In collaborazione con

